



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento generale residenze universitarie

Emanato con Decreto Rettorale n. ... del ...

Art. 1 Oggetto - rapporto di ospitalità

1. L'utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la vita comunitaria all'interno delle stesse sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'Università degli Studi di Brescia, in seguito denominata Università, garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso per il conferimento del servizio abitativo e nel rispetto del presente Regolamento.
3. Per quanto riguarda gli ospiti assegnatari, l'Università definisce le rette per l'utilizzo delle residenze in base ad apposito tariffario approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato sul sito internet di Ateneo. La retta deve essere saldata anticipatamente entro il 10 del mese; il mancato pagamento di 2 rette consecutive comporta l'immediato blocco, da parte del Ufficio competente della carriera universitaria ai sensi dell'art.14 fino al saldo del dovuto. L'ulteriore mancato pagamento ovvero il protrarsi del debito possono comportare la sospensione o la revoca dal beneficio ai sensi degli artt. 18 e 19.
4. Il rapporto di ospitalità è personale e sorge al momento del *check-in*.

Art. 2 Accesso al servizio abitativo

1. L'accesso al servizio abitativo è riservato prioritariamente agli ospiti che siano in possesso dei requisiti previsti dai bandi di concorso e che abbiano accettato il posto letto, ovvero chiamati a seguito di scorrimento di graduatoria per disponibilità di posti liberi. L'accesso al servizio abitativo è concesso anche ad altri soggetti individuati dall'Università con specifico provvedimento.
2. L'assegnatario dell'alloggio, a seguito di concorso, si impegna ad occuparlo secondo la tempistica stabilita in ciascun bando. La riconferma o cambio di assegnazione alloggio sono disciplinati dai rispettivi bandi pubblicati annualmente.
3. L'assegnatario dell'alloggio, al fine di ottenere la consegna delle chiavi della stanza assegnata, del badge e delle eventuali ulteriori credenziali di accesso, deve presentare, al momento del *check-in* di cui all'art. 5:
 - a) un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto);
 - b) la ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale secondo quanto previsto dai bandi;
 - c) copia della ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse d'iscrizione.
4. L'Università, al fine della tutela degli utenti, può richiedere in ogni momento la sottoposizione a visita medica degli ospiti assegnatari di alloggio, qualora vi siano gravi dubbi circa lo stato di salute tale da inficiare la permanenza presso la struttura abitativa. In caso di malattia grave e contagiosa, accertata da un medico, il soggetto è tenuto a mantenere l'isolamento dagli altri



ospiti della struttura. L'accertamento di malattie contagiose è motivo di immediato e temporaneo allontanamento dalla Residenza con rientro solo previa certificazione del medico di base o del medico competente che attesti l'idoneità alla vita in comune. Il mancato ottemperamento a quanto sopra richiesto può comportare la sospensione temporanea o – ove ne ricorrano le condizioni – la revoca dell'assegnatario dal servizio abitativo, ai sensi degli artt. 18 e 19.

5. Contestualmente all'ingresso, all'assegnatario verrà consegnata una copia del presente Regolamento, nonché il documento contenente l'informativa sulla prevenzione incendi ed emergenze. L'assegnatario sottoscrive la ricevuta di avvenuta consegna dei documenti e di accettazione senza riserve del contenuto.
6. In caso di particolari esigenze legate alla condizione di disabilità di un ospite, è possibile richiedere all' Ufficio competente adattamenti straordinari dell'alloggio. Nel caso detti adattamenti vadano oltre quanto disposto dalla normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Università può chiedere un contributo al richiedente.

Art. 3 Sicurezza

Il piano di prevenzione e protezione ed i relativi dispositivi di sicurezza sono posti a salvaguardia dell'incolumità di tutti i residenti. È obbligo di ogni assegnatario:

- rispettare tutti i dispositivi di sicurezza esistenti ed utilizzabili solo ed unicamente per gli scopi previsti (in particolare è vietato utilizzare le uscite di sicurezza al di fuori delle situazioni di emergenza);
- rivolgersi ai responsabili del Servizio di portineria per segnalare situazioni di emergenza;
- informarsi e conoscere le prescrizioni in caso di emergenza attraverso la documentazione presente in ogni camera e negli spazi comuni;
- riferire ai responsabili del Servizio di portineria eventuali anomalie nei dispositivi di sicurezza o comportamenti non adeguati, ai fini della prevenzione;
- partecipare alle esercitazioni e alle simulazioni di emergenza predisposte dall'Università;

Art. 4 Deposito cauzionale

1. L'ospite delle residenze, salvo gli utenti del servizio foresteria, prima dell'ingresso all'alloggio è tenuto a versare una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, di importo pari a quanto stabilito e secondo le modalità individuate dal Consiglio di amministrazione in apposita delibera, pubblicata sul sito internet di Ateneo.
2. La cauzione verrà restituita allo scadere del termine del periodo di permanenza presso la struttura abitativa ovvero all'atto del rilascio anticipato/decadenza al posto. La restituzione del deposito cauzionale è peraltro subordinata alla verifica di eventuali danni e/o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi delle Residenze, nonché di addebito degli oneri per pulizie straordinarie di cui l'assegnatario si renda personalmente e/o solidalmente responsabile. Il rimborso è in oltre soggetto anche alla verifica di eventuali sanzioni irrogate e non ancora recuperate.
3. Nel caso di danni e/o guasti di cui al comma 2, accertata l'entità e le relative responsabilità, salva l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti e previa comunicazione scritta allo studente interessato, verrà detratto dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, salvo comunque il risarcimento delle maggiori somme dovute.
4. L'assegnatario è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma 3. La mancata ricostituzione del deposito nei termini comporta l'immediato blocco della carriera universitaria ai



sensi dell'art. 14. La mancata ricostituzione entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma 3 può comportare la sospensione dal beneficio a norma dell'art. 18.

5. L'assegnatario che lasci in via definitiva la Residenza per ultimazione del corso di studi, per rinuncia, abbandono, revoca o decadenza, deve dare comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5 comma 8 ed ha diritto alla restituzione della somma depositata. In caso di impossibilità della restituzione per mancata indicazione da parte dell'assegnatario delle coordinate IBAN entro 30 giorni dalla comunicazione di rilascio o dall'abbandono dell'alloggio, ovvero nei casi accertati di oggettiva impossibilità alla restituzione, l'Università è autorizzata allo storno della stessa sul proprio bilancio.

Art. 5 Check-in / check-out e consegna/restituzione chiavi/credenziali di accesso

1. All'inizio e alla fine del periodo di soggiorno, l'assegnatario del posto letto sottoscrive, alla presenza di un incaricato del Servizio di Portineria, il verbale di *check-in / check-out* e consegna/restituzione chiavi-credenziali di accesso, contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata, così come accertati al momento della consegna stessa e del successivo rilascio.
2. L'assegnatario è tenuto ad indicare, nello stesso verbale, eventuali allergie a specifici prodotti al fine di segnalarli agli incaricati al servizio di pulizia e derattizzazione / deblattizzate.
3. La mancata sottoscrizione del verbale di *check-in* e consegna chiavi/credenziali di accesso non consente l'assegnazione del posto letto.
4. Qualora durante il *check-in* l'assegnatario non segnali per iscritto danni o anomalie riscontrate nella stanza contestualmente al suo ingresso in camera, questi potranno essere imputati all'assegnatario sia all'esito di eventuali ispezioni, sia all'accertamento in sede di *check-out*. Nel caso in cui l'assegnatario non sia presente al *check-out* per l'espletamento del controllo in uscita, questo verrà effettuato dal personale incaricato del Servizio di Portineria e qualsiasi anomalia o danno riscontrati verranno addebitati all'assegnatario medesimo, comprese le spese per l'eventuale necessità di pulizia straordinaria.
5. L'assegnatario è responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non indicati nel verbale di *check-in/check out*, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni assegnati.
6. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di *check-in* e consegna chiavi-credenziali di accesso, l'assegnatario riceverà le chiavi della stanza e un badge per l'ingresso agli edifici e le eventuali ulteriori credenziali. È vietata la duplicazione e la cessione a qualsiasi titolo a terzi di chiavi, badge e ulteriori credenziali. In caso di smarrimento o furto delle chiavi/credenziali di accesso, l'assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, ove necessario, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria consegnandone copia. Sono a carico dell'assegnatario i conseguenti costi di cambio della serratura o di riemissione del badge / riemissione delle ulteriori credenziali di accesso.
7. È fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti. Ove se ne rilevi comunque l'installazione, l'ufficio competente provvederà a richiederne all'assegnatario l'immediata rimozione. In caso di inadempimento entro 10 giorni dalla consegna o comunque entro 20 giorni dall'invio dell'intimazione, si procederà all'immediato blocco della carriera universitaria ai sensi dell'art. 14. L'ulteriore protrarsi dell'inadempimento può comportare la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 19, con conseguente obbligo dell'assegnatario alla liberazione dell'alloggio. Tutte le spese relative al ripristino della normale funzionalità della camera saranno addebitate all'assegnatario.
8. La retta è dovuta fino alla data del check-out.



9. L'assegnatario è comunque tenuto a liberare definitivamente l'alloggio nel mese di agosto da ogni effetto personale, anche al fine di consentire le opportune disinfezioni ed eventuali pulizie straordinarie, salvo non abbia esplicitamente richiesto di usufruire per tale mese del servizio abitativo a pagamento. È disponibile, su richiesta un servizio gratuito di deposito bagagli.

Art. 6 Permanenza nelle strutture abitative

1. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a ospiti non più assegnatari, depositati in Residenza o rinvenuti alla liberazione delle camere, non siano ritirati dagli interessati, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione scritta all'assegnatario, all'ultimo indirizzo mail istituzionale d'Ateneo, fissando un termine perentorio di 30 giorni per il ritiro dei beni. Decorso tale termine, i beni saranno considerati abbandonati e si provvederà al loro definitivo smaltimento.
2. Nel corso dell'anno accademico l'ufficio competente si riserva il diritto di procedere, con apposito e motivato provvedimento, al trasferimento d'ufficio dell'assegnatario ad altra stanza/struttura residenziale, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o di convivenza. Ulteriori provvedimenti possono essere disposti in caso di comportamenti scorretti e violenti nei confronti degli altri ospiti della Residenza e/o del personale, oppure in caso di danni alla struttura e ai beni in essa contenuti. L'assegnatario è tenuto ad effettuare tale spostamento entro il termine indicato dall'ufficio competente con la propria comunicazione formale. Contro il provvedimento l'assegnatario può presentare proprie note scritte al Dirigente di Settore, il quale deciderà immediatamente in merito e senza alcuna formalità. Ove lo studente non ottemperi, si provvederà al blocco della carriera universitaria ai sensi dell'art. 14 e, ove si protragga l'inadempimento, alla sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 18. Il mancato ottemperamento entro 30 giorni dalla comunicazione comporta la revoca dal beneficio ai sensi dell'art. 19 con conseguente obbligo dell'assegnatario alla liberazione dell'alloggio.
3. L'assegnatario è tenuto a comunicare per iscritto alla Reception le assenze dalla struttura oltre i dieci pernottamenti consecutivi; le assenze oltre tale termine se non debitamente giustificate comportano la revoca del beneficio ed il pagamento dell'intera retta per tutto il periodo di assegnazione.
4. Qualora nel corso del periodo di assegnazione dell'alloggio, lo studente risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi, è tenuto a segnalare alla Reception la durata dell'assenza e produrre relativa documentazione, la quale verrà verificata dagli uffici competenti. In tali casi lo studente è obbligato a liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Università si riserva l'utilizzo della camera, garantendo comunque il diritto all'alloggio al rientro dal periodo di assenza.

Art. 7 Divieto di cessione di posti letto

1. Gli assegnatari non possono cedere l'utilizzo dell'alloggio a terzi, neanche temporaneo, né occuparne uno diverso da quello loro assegnato. È vietato il subaffitto dell'alloggio.
2. La mancata osservazione della presente disposizione comporta la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 19.



Art. 8 Norme di comportamento

1. Gli assegnatari, durante il soggiorno nella Residenza, devono mantenere un comportamento improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale addetto.
2. Il mantenimento della qualità degli ambienti, dei servizi offerti e delle aree verdi è affidato, oltre che al personale della Residenza, anche alla responsabilità ed al decoro degli utenti.
3. Gli assegnatari devono evitare rumori molesti che arrechino disturbo agli altri ospiti in particolare si richiede di garantire silenzio dalle h. 23.00 alle h. 8.00 sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni.
4. Gli assegnatari sono tenuti ad un uso normale e corretto di energia elettrica e acqua. In caso di eventuali usi non conformi (ad es. luci accese senza motivo, apparecchi elettrici attivi in assenza dell'utente, ecc.) l'ufficio competente provvederà alla relativa contestazione ed all'applicazione della multa ai sensi dell'art. 17. Il reiterato uso non conforme può comportare la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 18.
5. Tutte le Residenze sono dotate di locali cucina, comuni e/o in camera, attrezzati con frigo, forni e piastre ad induzione. Gli assegnatari non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono dimenticare accese le piastre elettriche ad induzione, devono lasciare la cucina in ordine dopo l'uso. Le stoviglie e/o gli avanzi di cibo lasciati nelle cucine comuni dopo l'uso verranno rimossi ed eliminati a cura del personale di pulizia. È assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine. Gli assegnatari sono tenuti a depositare in un box tutti gli alimenti introdotti nei frigoriferi, sul box dovrà essere apposta idonea etichetta atta ad identificare il proprietario; mensilmente verrà eseguita una pulizia di tutti i frigoriferi e ciò che non sarà etichettato come sopra indicato, verrà rimosso e smaltito.
6. Gli assegnatari hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni. Ogni guasto agli impianti (luce, acqua, ascensori ecc.) ed alle attrezzature di uso, sia comune che individuale, devono essere immediatamente segnalati al personale del Servizio di Portineria. In tutti gli spazi comuni l'assegnatario è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni concessi in uso. Non è ammesso l'utilizzo degli spazi comuni per incontri pubblici se non debitamente autorizzati dall'ufficio competente.
7. È fatto comunque divieto di:
 - a) introdurre e fare uso in Residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, tostapane, forni, stufe, ecc.), fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, ove esistente nella Residenza, o ai locali cucine. È altresì vietato l'uso in camera di frigoriferi e condizionatori. In caso di rinvenimento, a seguito di ispezione, di tali oggetti, l'ufficio competente ne chiederà formalmente all'assegnatario la loro rimozione;
 - b) fumare in tutti i locali della Residenza, come previsto e sanzionato dall'art. 51 della Legge 16.01.2003, n. 3;
 - c) introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, sostanze illecite;
 - d) tenere animali di qualsiasi tipo nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse, fatti salvi i cani guida come da normativa di riferimento.
 - e) attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, rimuovere o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
 - f) manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla Residenza;
 - g) mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità (gavettoni, manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di



- uso comune a disposizione degli assegnatari, lancio di oggetti di qualsivoglia natura, ecc.), possano arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti, al vicinato o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- h) realizzare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali, senza le previste autorizzazioni;
 - i) abbandonare resti di cibo e bevande nei locali cucina, negli spazi comuni e nei frigoriferi (in caso di prolungata assenza). Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati all'assegnatario responsabile ed eventualmente detratti dalla cauzione;
 - j) l. far utilizzare i servizi riservati ai residenti a persone esterne
 - k) m. collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia comunque vietata dai Regolamenti Comunali vigenti.
 - l) L'ospite che a seguito di richiamo verbale da parte del personale addetto, non desiste dall'arrecare disturbo e/o danno a cose e persone, incorrerà in una multa.
8. In caso di inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui al comma 7, l'ufficio competente procederà all'applicazione di una multa ai sensi dell'art. 17 ed alla eventuale sospensione/revoca del servizio in base alle previsioni di cui agli artt. 18-19 e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, alla segnalazione agli Uffici e Organi competenti per le eventuali ulteriori sanzioni.

Art. 9 Riunioni e feste

1. Gli assegnatari possono organizzare, all'interno dei locali della residenza, piccole feste/riunioni in spazi chiusi indicati dall'Università e con partecipazione massima in funzione degli spazi utilizzati e della normativa antincendio. Tali feste non possono comunque protrarsi oltre le h. 24.00.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Responsabile dell'ufficio competente almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento;
3. Non sono consentiti la consumazione e la distribuzione di bevande alcoliche.
4. È fatto divieto di utilizzare la cucina per la preparazione di vivande destinate all'organizzazione di feste o altri eventi.
5. In caso di violazione delle presenti disposizioni verrà comminata una multa ai sensi dell'art. 17. Nei casi più gravi si procederà alla sospensione del beneficio o alla revoca del beneficio ai sensi degli artt. 18 e 19.

Art. 10 Visite

1. Gli assegnatari possono ricevere visite dalle h. 08:00 alle h. 23:00, salvo quanto di seguito indicato.
2. Per accedere alla Residenza i visitatori devono essere identificati e registrati dagli incaricati al Servizio di Portineria, mediante esibizione di un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all'UE, anche di copia del permesso di soggiorno. Il personale della Portineria, ove necessario, provvederà a chiedere il consenso del destinatario della visita.
3. Durante le ore notturne non è consentito agli esterni l'accesso alle Residenze, né la permanenza in esse. La violazione della presente disposizione comporta:
 - a) nei confronti del visitatore: l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla struttura;



- b) nei confronti dell'assegnatario:
- l'applicazione, a titolo di rimborso spese, della tariffa di residenzialità vigente, qualora risulti che il visitatore abbia pernottato nella Residenza e l'applicazione di un'ammonizione scritta;
 - in caso di reiterazione del fatto, verrà applicata in prima istanza la multa (ai sensi dell'art. 17) e il rimborso spese; per successiva reiterazione la sospensione del beneficio (ai sensi dell'art. 18).
4. Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dell'assegnatario (nel limite di una sola persona), nella hall e negli spazi comuni previamente individuati dall'ufficio competente.
 5. L'ufficio competente si riserva la facoltà di precludere l'ingresso a soggetti esterni che siano stati segnalati per inosservanza del presente Regolamento, per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e/o fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura.
 6. L'assegnatario è responsabile in solido con il visitatore per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento, da questi eventualmente commessi.

Art. 11 Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione sono a carico dell'assegnatario.
2. L'Università non si assume nessuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e quant'altro da loro detenuto sia nella camera/alloggio che negli spazi comuni.
3. L'Università fornisce agli assegnatari la camera completa del solo mobilio, che deve essere restituito nelle stesse condizioni, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni assegnati.
4. Sono in particolare a carico degli assegnatari e non sono pertanto previsti nella dotazione ordinaria: biancheria ed accessori di cucina, lenzuola, federe, cuscini, asciugamani, pentole, piatti, fatti salvi casi di emergenza a discrezione del Dirigente di Settore.
5. Le stanze vengono consegnate già pulite. Ogni assegnatario è tenuto a mantenere la propria camera ed il proprio bagno in buone condizioni igienico-sanitarie. Una volta alla settimana un servizio esterno provvede alla pulizia periodica delle camere. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, si procederà alla comminazione di una multa ai sensi dell'art. 17. Nei casi più gravi e reiterati, alla eventuale sospensione/revoca del servizio ai sensi degli artt. 18-19 e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, alla segnalazione agli Uffici e Organi competenti per le eventuali ulteriori sanzioni.
6. Il personale incaricato delle pulizie accede settimanalmente alle stanze, salvo diversa indicazione dell'assegnatario che ne dovrà prontamente informare il personale addetto al Servizio di Portineria entro le 24 ore del giorno precedente, telefonicamente o per posta elettronica.
7. A richiesta dell'ospite, per comprovate necessità, è possibile la sospensione del servizio pulizie per un massimo di due settimane consecutive, previa comunicazione al personale di portineria.
8. In caso di sospensione del servizio pulizie per l'intero periodo di permanenza, al *check-out* verrà addebitato il costo di una pulizia straordinaria, mediante prelievo dal deposito cauzionale.



Art. 12 Controlli ed ispezioni

1. Il personale addetto al Servizio di Portineria delle Residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere. Lo stesso può richiedere l'esibizione di idoneo documento di riconoscimento, ove lo reputi necessario, al fine di consentire l'accesso alle Residenze.
2. Nel caso sia necessario accedere alle camere per verificare lo stato dei luoghi, effettuare sopralluoghi tecnici e/o manutenzioni straordinarie ovvero verificare l'eventuale violazione del Regolamento, l'ufficio competente ne informerà preventivamente l'assegnatario con opportuno anticipo, anche per le vie brevi in caso di assoluta necessità o urgenza. In caso di assenza dell'assegnatario o di sua irreperibilità, il personale addetto, a seguito di formale autorizzazione dell'ufficio competente, potrà essere comunque autorizzato all'ingresso in camera. Il personale addetto può avvalersi di materiale fotografico che attesti le anomalie presenti.
3. Eventuali segnalazioni, a seguito dell'accesso alla camera da parte del personale addetto, sono inoltrate all'ufficio competente per l'assunzione degli eventuali conseguenti provvedimenti.
4. Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che sussista uno stato di emergenza o pericolo, l'ufficio competente può comunque autorizzare l'accesso agli alloggi, anche senza preavviso, avvalendosi se necessario anche delle forze dell'ordine.

Art. 13 Responsabilità

1. L'assegnatario è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
2. L'assegnatario, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento.
3. Nel caso di camere a più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.
4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura, qualora non siano state accertate responsabilità individuali; l'assegnatario, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale addetto al Servizio di Portineria gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione, rivolta a tutti gli ospiti della struttura o ad una parte di questa qualora risulti possibile circoscrivere le responsabilità, verrà effettuata mediante affissione di idonea comunicazione (e/o invio di e-mail) presso gli appositi spazi per le comunicazioni della Residenza.
5. L'Università non si assume alcuna responsabilità per fatti o reati commessi in danno degli ospiti delle Residenze. Nel caso in cui gli assegnatari si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, oltre alle segnalazioni dovute d'ufficio, potranno essere applicati nei loro confronti i provvedimenti di sospensione e revoca dal beneficio ai sensi degli artt. 18-19, senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

Art. 14 Provvedimenti amministrativi: blocco della carriera generale

Nei casi ed alle condizioni previste dal presente Regolamento, l'Università può procedere al blocco della carriera dello studente; l'ufficio competente provvede al blocco della carriera che prevede:

- impossibilità di iscrizione all' a.a. successivo;



- impossibilità di registrazione degli esami di profitto;
- impossibilità di iscrizione agli esami;
- impossibilità di trasferimento ad altro corso o ad altra Università;
- impossibilità di modifica della carriera;
- impossibilità di rilascio dei certificati.

Art. 15 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) multa;
 - c) sospensione del beneficio;
 - d) revoca del beneficio.
2. L'ammonizione e la multa sono comminati dal Dirigente di Settore, su segnalazione dell'ufficio competente, mentre rientrano nella competenza esclusiva del Rettore la sospensione e la revoca.
3. Il Dirigente di Settore, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a notificare, mediante una contestazione scritta all'assegnatario, le violazioni al presente regolamento e ad assegnare il termine per le controdeduzioni. L'assegnatario può presentare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Dirigente di Settore provvede a comminare la sanzione ovvero ad archiviare il procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato.
5. Avverso i provvedimenti del Dirigente di Settore è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione, ricorso al Rettore. Per i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, sempre entro 5 giorni, ricorso al Senato Accademico. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.

Art. 16 Sanzioni: ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un richiamo scritto e motivato allo studente assegnatario.
2. La seconda ammonizione comminata nel corso dello stesso anno accademico comporta l'applicazione della multa ai sensi dell'art. 17.

Art. 17 Sanzioni: multa

1. La multa consiste in una sanzione pecuniaria, il cui importo è determinato con Delibera del Consiglio di amministrazione, da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo viene decurtato d'ufficio dalla cauzione, che dovrà pertanto essere ripristinata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
3. Oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, può essere disposta in caso di:
 - violazione, da parte di un assegnatario già destinatario per una volta di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16;



- fatti di particolare gravità, non previsti dal Regolamento, commessi dall'assegnatario ai danni di cose o persone all'interno delle strutture residenziali;
- mancata rimozione di oggetti posti sui davanzali o sui balconi, a seguito di segnalazione scritta del personale incaricato.

Art. 18 Sanzioni: sospensione del beneficio

1. La sospensione del beneficio, disposta con Decreto Rettorale, comporta l'allontanamento temporaneo dalla Residenza da 1 a 30 giorni.
2. Oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, può essere disposta in caso di:
 - violazione, da parte di un assegnatario già destinatario per due volte di multa, delle disposizioni del presente regolamento;
 - fatti di particolare gravità non previsti dal Regolamento, commessi dall'assegnatario a che comportino l'avvio di un procedimento penale e/o provvedimenti restrittivi a suo carico;

Art. 19 Sanzioni: revoca del beneficio

1. La revoca del posto assegnato è disposta con Decreto Rettorale nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all'Università o a terzi o in presenza di più di una sospensione.
2. Il posto letto viene revocato d'ufficio all'assegnatario in forma immediata nei seguenti casi:
 - comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
 - introduzione nella Residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope;
 - cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave, del badge e delle ulteriori credenziali di accesso alla Residenza;
 - mancato utilizzo del proprio posto letto per un periodo superiore ad un terzo del tempo utile;
 - violazione, da parte di un assegnatario già temporaneamente allontanato per due volte dalla Residenza, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione del temporaneo allontanamento dalla Residenza ai sensi dell'art. 18;

Art. 20 Decadenza dal beneficio

1. L'assegnatario decade dal posto letto/camera nei seguenti casi:
 - a) conseguimento del titolo relativo al Corso di Studio frequentato;
 - b) ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
 - c) trasferimento ad altra sede universitaria;
 - d) rinuncia al proseguimento degli studi;
 - e) rinuncia definitiva al posto alloggio;
 - f) accertamento da parte del Ufficio competente della mancanza dei requisiti per la partecipazione ai bandi;
 - g) mancata comunicazione di iscrizione ad altra università;
 - h) falsa dichiarazione ISEE;
 - i) mancato conseguimento della laurea triennale entro le sessioni di laurea straordinarie dell'a.a. in cui lo studente risulta iscritto al primo anno oltre la durata normale del corso.
2. La decadenza dal beneficio è disposta con Decreto Rettorale e notificata all'interessato



Art. 21 Coperture assicurative

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della Residenza universitaria con apposita polizza assicurativa.
2. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

Art. 22 Informativa sulla privacy

Ai sensi Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679, i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni previste per la gestione del servizio e per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Università.

Art. 23 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dei bandi annuali e alle disposizioni di legge ed in particolare del codice civile in quanto applicabili.
2. Le disposizioni del presente Regolamento e relative sanzioni sono estese, per quanto compatibili, agli studenti dei progetti d'internazionalizzazione (es: Erasmus) e agli ospiti esterni.